Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19) e altre disposizioni regionali in materia sanitaria".

Testo ddl

Art. 1

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19) le parole "Da, inoltre, separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento." sono soppresse.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 10/1997 è aggiunta la seguente: "d) rendiconto finanziario".

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente: "4. Il bilancio di esercizio è redatto sulla base degli schemi di cui all'allegato 2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118".

4. Al comma 5, dell'articolo 14 della l.r. 10/1997, le parole "di cui all'art. 21 della presente legge" sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. Al comma 2, dell'articolo 16 della l.r. n. 10/1997, le parole "nella relazione di cui al successivo articolo 47" sono soppresse.

Art. 3

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente: "1. I principi di redazione del bilancio d'esercizio si uniformano a quelli sanciti dall'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Principi generali o postulati" e dall'articolo 2423 bis del codice civile in quanto compatibili".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 10/1997 è abrogato.

Art. 4

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/1997, dopo le parole "Alla valutazione delle poste di bilancio si applicano le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo V del codice civile, in materia di bilancio delle società per azioni", sono aggiunte le seguenti:

", in quanto compatibili con il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 10/1997 sono abrogati.

Art. 5

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. L'articolo 19 della l.r. 10/1997 è abrogato.

Art. 6

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. L'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Art. 20. Criteri di ammortamento. I criteri di ammortamento sono quelli previsti dall'allegato 3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118".

Art. 7

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997, le parole "che in particolare evidenzi:

a) gli scostamenti dei risultati rispetto al budget d'esercizio;

b) le motivazioni degli scostamenti di cui alla lettera a);

c) il grado di conseguimento degli obiettivi anche sulla base del sistema di indicatori di cui all'art. 3;

d) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità e prodotti;

e) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute nell'anno;

f) l'andamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento;

g) la descrizione delle prestazioni offerte in termini quantitativi e qualitativi;

h) gli investimenti e i disinvestimenti effettuati nell'esercizio con indicazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali."

sono sostituite dalle seguenti: "redatta secondo lo schema previsto nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118".

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997 è abrogato.

Art. 8

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente: "Per la destinazione del risultato d'esercizio positivo degli enti del Sistema Sanitario Regionale si applica quanto disposto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. In merito alle soluzioni di cui al secondo periodo dell'art. 30 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, si esprime la Giunta regionale".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 10/1997 sono abrogati.

Art. 9

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 10/1997 è abrogato.

Art. 10

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente: "Il piano dei conti degli Enti del Sistema Sanitario Regionale è redatto conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118".

Art. 11

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 10/1997 è abrogato.

Art. 12

Altre disposizioni nel settore sanitario

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 e

all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 non si applicano alle somme sussistenti nel conto residui delle UUPPBB S05.01.002 e S05.01.003, destinati al finanziamento degli investimenti sanitari in materia di edilizia e ammodernamento tecnologico.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Le modifiche alla l.r. 10/1997 di cui agli articoli da 1 a 11 hanno effetto dal 1 gennaio 2015.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.